

Comune di Sondrio



REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'

(approvato dal Comitato per le Pari Opportunità nella seduta del 30.10.2007)

*Approvato dal Commissario Straordinario con i poteri della
Giunta comunale con deliberazione n. 283 del 26.11.2007.*

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'**

Art.1

Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali ed organizzative per il funzionamento del Comitato delle pari opportunità.

Art.2

Il Comitato si riunisce di norma presso la sede Municipale – Piazza Campello, 1.

E' ammessa la riunione in altre sedi per particolari esigenze che devono essere indicate nell'avviso di convocazione.

Art.3

Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese.

Art.4

Il Comitato è presieduto dalla Presidente.

In mancanza della Presidente il comitato è presieduto dalla componente delegata dalla Presidente.

Art.5

Il Comitato è convocato con avviso scritto dalla Presidente.

Art.6

L'avviso di convocazione con l'ordine del giorno deve essere comunicato alle componenti almeno tre giorni prima di quello stabilito per la seduta, tranne i casi di motivata urgenza nei quali la convocazione può essere comunicata 24 ore prima.

Art.7

La Presidente cura la formazione dell'ordine del giorno della seduta.

Nell'ordine del giorno possono esservi gli argomenti oggetto delle richieste delle componenti del Comitato pervenute almeno sette giorni precedenti alla data fissata per la riunione dello stesso.

Art.8

Le componenti del Comitato impossibilitate a partecipare alla seduta ne danno tempestiva comunicazione alla Segretaria.

In caso di assenza non giustificata delle componenti del Comitato per tre sedute consecutive o in caso di assenza per il 60% delle sedute nell'arco di un anno, le stesse decadono e ne è richiesta la surroga alla Giunta Comunale..

Art.9

Gli argomenti sono trattati nell'ordine secondo il quale sono iscritti nell'ordine di convocazione. Tuttavia proposte di modifica dell'ordine di trattazione possono essere avanzate sia dalla Presidente, sia dalle componenti e, ove nessuno vi si opponga, le

proposte si intendono accettate.

Nel caso contrario la proposta è messa in votazione.

Art.10

La Presidente cura l'ordine dei lavori e del loro svolgimento. Se nella seduta non è esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il Comitato si aggiorna a data fissa oppure incarica la Presidente di convocare il Comitato per una data successiva da lei stabilita.

Art.11

Il Comitato può, nel rispetto delle competenze ad esso attribuite, conferire a singole componenti l'incarico di approfondire o trattare per suo conto particolari materie o specifici argomenti.

Art.12

Le deliberazioni si intendono adottate se approvate dalla maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art.13

La votazione avviene a scrutinio palese a meno che vi sia richiesta di scrutinio segreto da parte di una componente.

La Presidente ne proclama l'esito.

Art.14

Durante le riunioni del Comitato nessuna persona estranea può avere accesso, salvo che per esigenze delle materie in discussione, la Presidente ne richieda la presenza.

Alle sedute del Comitato partecipa la segretaria.

Art.15

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive.

Art.16

La segretaria cura la redazione del verbale della riunione, che viene depositato presso la segreteria. Il verbale deve essere letto nella seduta successiva e deve essere approvato.